

4.2.2.9.

Regolamento di gestione delle commissioni di riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per l'insegnamento a livello prescolastico ed elementare, a livello secondario I e nelle scuole di maturità e per le professioni pedagogico-terapeutiche

del 18 marzo 2014

Le commissioni di riconoscimento della CDPE,

visto

- l'art. 12 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare del 10 giugno 1999,
- l'art. 13 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999,
- l'art. 14 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità del 4 giugno 1998,
- l'art. 13 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria del 3 novembre 2000, e del
l'art. 17 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi nel settore della pedagogia specializzata (orientamento educazione speciale precoce e orientamento insegnamento speciale) del 12 giugno 2008

emanano il seguente regolamento:

Art. 1 Compiti

I compiti delle commissioni di riconoscimento consistono nella valutazione delle domande di riconoscimento dei diplomi dei cicli di studio, la verifica periodica delle condizioni di riconoscimento, nonché il trattamento di ulteriori questioni relative a questo ambito.

Art. 2 Presidenza

¹Il Comitato della CDPE nomina per ogni commissione di riconoscimento, scegliendo tra i membri di quest'ultima, un presidente o una presidente, nonché un vicepresidente o una vicepresidente.

²Il presidente o la presidente

- a. convoca le sedute della sua commissione di riconoscimento e le dirige,
- b. stabilisce l'ordine del giorno, e
- c. rappresenta la sua commissione verso l'esterno.

Art. 3 Sottocommissioni

¹Le commissioni di riconoscimento possono creare delle sottocommissioni incaricate di preparare i dossiers.

²Le sottocommissioni sono composte da membri della commissione di riconoscimento interessata.

³Le commissioni di riconoscimento possono rivolgersi a degli esperti stranieri.

Art. 4 Sedute

¹Il presidente o la presidente invita i membri della sua commissione di riconoscimento a partecipare a una seduta indicando l'ordine del giorno, quando

- a. la commissione ha pianificato questa seduta,
- b. il presidente o la presidente la giudicano necessaria, o
- c. almeno tre membri aventi diritto di voto ne fanno richiesta.

²L'invito, accompagnato dall'ordine del giorno e dalla documentazione necessaria, è inviato al più tardi una settimana prima della data della seduta.

Art. 5 Diritto di voto e di proposta

¹Tutti i membri di una commissione di riconoscimento hanno il diritto di votare e di fare delle proposte. Questi diritti si esercitano di persona.

Art. 6 Procedura decisionale

¹Le commissioni di riconoscimento sono capaci di deliberare quando sono presenti due terzi dei loro membri. Un membro che si ricusa è considerato come assente.

²Le commissioni di riconoscimento prendono le loro decisioni a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta al presidente o alla presidente.

³I membri delle commissioni possono astenersi dal voto.

⁴Il presidente o la presidente può disporre che le decisioni siano prese per mezzo di circolare. Le decisioni prese per mezzo di circolare richiedono la maggioranza dei voti dei membri della commissione di riconoscimento aventi diritto di voto.

⁵Il presidente o la presidente decidono di caso in caso, dopo aver consultato la sottocommissione interessata, se una certa tappa della procedura può essere oggetto di una decisione presidenziale senza essere sottoposta all'insieme della commissione di riconoscimento. Per le procedure di primo riconoscimento le proposte sottoposte al Comitato della CDPE devono essere adottate dalla commissione *in corpore*.

⁶Le eventuali decisioni presidenziali sono comunicate alla commissione durante la seguente seduta ordinaria.

Art. 7 Verbale

¹Una persona del segretariato della commissione di riconoscimento redige per ogni seduta un verbale delle decisioni e mette per scritto le considerazioni principali delle discussioni e le decisioni prese.

²Il verbale è comunicato ai membri della commissione che lo approvano nella seduta seguente.

Art. 8 Obbligo di mantenere il segreto

¹I membri della commissione di riconoscimento hanno l'obbligo di mantenere il segreto nell'ambito delle loro attività e dei loro compiti in veste di membri di una commissione.

²Mantengono il silenzio su tutto quanto sono venuti a conoscenza in qualità di membri di una commissione. Gli atti concernenti le attività di una commissione non devono essere resi accessibili a terzi.

³I membri della commissione di riconoscimento evitano, in ogni caso, anche di dare informazioni alle scuole universitarie coinvolte e ai loro organi responsabili cantonali, ai media, alle associazioni e altre comunità che potrebbero essere interessate alla procedura di riconoscimento. Tutti i contatti con le scuole universitarie e i loro organi responsabili passano dal segretariato della commissione interessata.

⁴I rapporti delle commissioni di riconoscimento sono degli atti di procedura e servono come base di decisione all'autorità di riconoscimento (il Comitato della CDPE). Non sono destinati al grande pubblico, di regola non sono commentati oralmente dai membri della commissione alle scuole universitarie e ai loro organi responsabili e non devono essere pubblicati.

⁵L'obbligo di mantenere il segreto resta in vigore anche dopo la conclusione dell'attività di una commissione.

Art. 9 Doveri di ricusazione

¹I membri delle commissioni di riconoscimento sono tenuti a osservare le regole di ricusazione nell'ambito delle loro attività come membri di una commissione.

²Devono ricusarsi quando loro stessi o delle persone a loro vicine sono personalmente e direttamente coinvolte in un dossier concreto o quando un'altra ragione può mettere potenzialmente in dubbio la loro imparzialità.

³La loro imparzialità è potenzialmente messa in dubbio quando il riconoscimento di un ciclo di studio è nel loro interesse o quando sono legati da un contratto di lavoro con una scuola universitaria della quale vengono esaminati i cicli di studio.

⁴Nel caso di controversie nella determinazione dell'esistenza di un motivo di ricusazione, la decisione spetta al presidente o alla presidente della commissione di riconoscimento coinvolta. Quando il motivo di ricusazione riguarda il presidente o la presidente, decide il vicepresidente o la vicepresidente.

Art. 10 Segretariato

¹Il segretariato delle commissioni di riconoscimento adotta le misure organizzative e amministrative necessarie per garantire la preparazione e il disbrigo dei dossieri delle commissioni di riconoscimento.

²Il segretariato è gestito dal Segretariato generale della CDPE.

³L'archivio è conservato nella sede del segretariato. Ogni membro della commissione di riconoscimento può consultare su richiesta tutti i verbali e i documenti delle sedute della sua rispettiva commissione.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2014.

Berna, 18 marzo 2014

In nome delle commissioni di riconoscimento:

Franz Baeriswyl
Presidente della commissione di riconoscimento dei diplomi
d'insegnamento per le scuole di maturità

Judith Hollenweger
Presidente della commissione di riconoscimento dei diplomi
delle scuole universitarie per le professioni pedagogico-tera-
peutiche

Cyril Petitpierre
Presidente della commissione di riconoscimento dei diplomi
delle scuole universitarie per l'insegnamento a livello secun-
dario I

Hans-Rudolf Schärer
Presidente della commissione di riconoscimento dei diplomi
delle scuole universitarie per l'insegnamento a livello presco-
lastico ed elementare